

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Provincia di Firenze)

REP. N° 3152

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
PALAZZETTO ANNESSO AL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DEL
CAPOLUOGO**

L’anno duemila e quindici questo giorno 28 (ventotto) del mese di Maggio
in Rignano sull’Arno, presso la Sede Comunale Piazza della Repubblica, 1

Tra i Signori:

-BARCIELLI BARBARA [REDACTED]

[REDACTED], la quale dichiara di intervenire in rappresentanza del
Comune di Rignano sull’Arno, con sede in P.zza della Repubblica, n 1 (C.f.
80022750485 - Partita IVA 03191240484), e quindi esclusivamente in nome e
per conto del Comune predetto, nella sua qualità di Responsabile -----
di seguito denominato per brevità anche “Comune”;

ROBERTO RIZZON [REDACTED]

[REDACTED] che dichiara di agire non per sé ma, nella
sua qualità di Presidente in carica,, in nome e per conto di PALLAVOLO
RIGNANO ASD con sede in Via ROMA a Rignano sull’Arno, (c.f.
94218830480 e partita IVA 06515400486) di seguito denominata per brevità
anche “Concessionaria”. -----

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e
Istituzionali n. 40 del 11 luglio 2014, è stata indetta una Procedura Aperta per





l'affidamento della gestione del Palazzetto annesso al plesso di Scuola Primaria del Capoluogo e che Pallavolo Rignano ASD è risultata Aggiudicataria di tale selezione;-----

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 58 del 29/08/2014 l'Associazione PALLAVOLO RIGNANO ASD è risultata aggiudicataria della Procedura;-----

- con disposizione del 29 agosto 2014 il Comune di Rignano ha provveduto, a mezzo Verbale di Consegna Urgente, ad affidare a titolo provvisorio e fino all'Assegnazione Definitiva conseguente alla stipula della presente Convenzione, la struttura all'Associazione PALLAVOLO RIGNANO ASD

- che, con decorrenza dal 1 settembre 2014 la Concessionaria ha provveduto in modo continuativo alla gestione degli spazi palestra per sé e per le altre associazioni, alla gestione delle forniture, alle pulizie dei locali, alla manutenzione ordinaria per quanto di propria competenza;-----

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 58 del 29/08/2014, la gestione è stata affidata definitivamente all'Associazione PALLAVOLO RIGNANO ASD di Rignano sull'Arno, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale per la gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito indicato come "Capitolato");-----

- Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'Associazione aggiudicataria allega alla presente Convenzione dichiarazione sostitutiva in cui dichiara di non aver personale soggetto. -----

- ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 si dà atto che non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a Euro 154.937,07 (pari a trecento milioni di vecchie



2



lire) -----

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono quanto segue:

Art. 1. CONVENZIONE E ALLEGATI

1. La presente Convenzione è ad integrazione e precisazione dei documenti presentati contestualmente alla Procedura di Affidamento, quali l'Avviso, il Capitolato e l'Offerta Tecnico Gestionale, che costituiscono parte integrante del Contratto; il testo della presente Convenzione è in ogni caso da ritenersi prevalente ove vi siano differenze, aggiunte o modifiche rispetto a tali documenti.-----

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune concede, per le proprie finalità sportive e sociali, all'ASSOCIAZIONE PALLAVOLO RIGNANO ASD di Rignano, come sopra rappresentata, la gestione del Palazzetto annesso al plesso di Scuola Primaria del capoluogo e le attrezzature annesse che il rappresentante dell'Associazione ROBERTO RIZZON dichiara di ben conoscere. Inoltre il Comune affida alla Concessionaria l'organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, ricreative e del tempo libero da effettuare in detto impianto, nonché le attività di gestione comprendenti anche gli aspetti tecnico-organizzativi, le eventuali attività commerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese della Concessionaria.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. L'Impianto Sportivo oggetto della concessione è sito nel Capoluogo in Via della Pieve 66, censito al NCEU al F.28 p.lla 342, porzione di un'unica unità

immobiliare "F" comprendente la struttura scolastica, ed è così composto:

a) spazi riservati ai frequentatori: ingresso, due spogliatoi separati e relativi servizi igienici e docce, un locale riservato agli arbitri; stanza per pronto soccorso, tribuna riservata ai visitatori completa di servizio igienico anche per disabili;-----

b) zona riservata al personale della concessionaria: un locale utilizzabile per deposito attrezzature di esclusivo utilizzo della Concessionaria; un ripostiglio per attrezzature e materiale di pulizia.-----

2. L'impianto e le attrezzature sono date in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti.-----

3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Concessionaria intenda svolgere. -----

Art. 4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. La Concessionaria si assume l'onere della gestione dell'Impianto sportivo oggetto della presente convenzione garantendo l'idonea tenuta e pulizia nonché la manutenzione ordinaria come di seguito specificata. -----

2. Per ordinaria manutenzione si intendono tutti quegli interventi di mantenimento dell'impianto e delle attrezzature necessari per assicurarne il funzionamento secondo un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività, nonché di benessere e comfort (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento).-----

3. La Concessionaria si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria dei locali per la parte di sua competenza, ad esclusione della manutenzione dell'impianto di riscaldamento, sia per la parte riguardante la centrale termica,



che per la manutenzione e sostituzione dei corpi scaldanti e/o ventilanti; tale manutenzione, di uso promiscuo per l'utilizzo da parte della struttura scolastica, rimane per accordi tra le parti, di competenza esclusiva del Comune, che provvede a nominare il Terzo Responsabile, conformemente alla vigente normativa. Sono inoltre esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi riguardanti riparazioni e sostituzioni dei quadri elettrici generali nonché riparazione e sostituzione dei corpi illuminanti a ioduri metallici del terreno di gioco e in generale impiantistica e attrezzature che richiedano ponteggi superiore a due metri. Si precisa al tempo stesso che sono a carico della Concessionaria l'acquisto e la gestione di defibrillatore semiautomatico e di eventuali altri dispositivi salvavita connessi alle attività sportive previsti dalla normativa attuale o richiesti dalla normativa nell'arco di tempo di validità della presente Convenzione. La Concessionaria si impegna inoltre a mettere a disposizione tali attrezzature nell'interesse di tutte le attività sportive ed organizzazioni che utilizzano l'impianto sportivo.-----



4. Resta a carico del Comune la spesa relativa alle opere di manutenzione straordinaria.-----

5. La Concessionaria ha l'obbligo di avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, anche per fax o pec, di qualsiasi guasto o avaria che avvenga nell'impianto, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dalla non tempestiva comunicazione. La Concessionaria è comunque tenuta ad intervenire con urgenza in caso di situazioni di emergenza che possano causare danni a cose o persone. -----

6. Alla Concessionaria è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a



modifiche strutturali dell'impianto: qualsiasi opera può essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dei lavori.



In caso contrario il Comune potrà richiedere il ripristino dello stato di fatto preesistente da effettuarsi a spese della Concessionaria, o potrà acquisire in proprietà le eventuali opere eseguite senza che la Concessionaria possa richiedere alcun risarcimento. -----

Art. 5. EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE



1. Nelle obbligazioni di cui al precedente art. 4 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie al regolare funzionamento delle attività che vi si svolgono, conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro. -----

2. La Concessionaria è pertanto tenuta anche a garantire, durante lo svolgimento dei corsi e delle gare, la presenza di personale qualificato in numero sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative e dovrà mantenere in efficienza il locale previsto per il servizio di pronto soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n.81/2008, pena la risoluzione del contratto. -----

3. La Concessionaria è responsabile e tenuta alla stretta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o che in seguito possano essere emanate in materia di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti.-----

Art. 6. ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria deve provvedere a proprie spese alla custodia e alla



pulizia dell'impianto sportivo.-----

2. La Concessionaria rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il corretto uso dell'impianto sportivo.----

Art. 7. PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE

1. La Concessionaria si impegna a garantire la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare l'efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di idonea manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento. -----



2. La Concessionaria potrà adempiere agli obblighi assunti con la presente convenzione avvalendosi della collaborazione di associati o volontari, o per mezzo di lavoro dipendente o autonomo. Può altresì subappaltare o dare in gestione alcuni servizi a terzi, previa espressa autorizzazione del Comune, comunque restando unico responsabile nei confronti dello stesso. -----

3. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Concessionaria è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.-----

4. In ogni caso, indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata, la Concessionaria resta comunque obbligata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a garantire l'esatto adempimento della prestazione ed a rispondere degli eventuali danni comunque e da chiunque causati. -----

5. Il Comune resta altresì sollevato dagli adempimenti relativi ad assicurazioni



sociali e previdenziali previsti dalle disposizioni di legge, che saranno ad esclusivo carico della Concessionaria. -----



6. Il Comune potrà chiedere e la Concessionaria si obbliga ad eseguire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta scritta e motivata, l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento delle attività. -----

Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale vigilerà sulla corretta conduzione dell'impianto sportivo affidato, verificandone lo stato di manutenzione anche dal punto di vista igienico-sanitario e della prevenzione. A tale scopo potrà effettuare in ogni momento, senza alcun avviso, tutti i controlli che riterrà opportuni; il personale all'uopo incaricato avrà quindi libero accesso a tutti i locali dell'impianto sportivo e potrà richiedere in visione o in copia qualsiasi documento relativo alla gestione dell'impianto stesso ed alle attività che vi si svolgono, senza che la Concessionaria possa opporvisi. -----

Art. 9. PERMESSI, LICENZE, VOLTURAZIONI E FUNZIONALITÀ

1. La Concessionaria si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere. Si obbliga inoltre a provvedere alla voltura e al pagamento delle bollette relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica e all'acquisto dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto, comprese le eventuali utenze telefoniche presenti o necessarie. Per quanto



concerne la fornitura dell'acqua essendo l'utenza intestata al Comune, la relativa spesa sarà contabilizzata sulla base dell'effettivo consumo rilevato da un contatore divisionale che verrà installato a cura del Comune stesso-----

Art. 10. PROGRAMMA DI GESTIONE

1. La gestione di cui alla presente convenzione viene fatta nell'interesse della collettività, per cui resta escluso l'utilizzo per fini diversi da quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale. -----



2. Il programma delle attività organizzate, deve essere predisposto sulla base del “piano delle attività e della promozione sportiva” contenuto nell’ “Offerta Tecnico – gestionale” presentata in sede di gara, deve essere sottoposto, annualmente all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, che, anche attraverso organismi specifici quali commissioni o consulte, esaminerà le proposte per la programmazione e promozione delle attività sportive, concorrerà a dare indicazioni o rivolgere richieste sullo svolgimento di detto programma, vigilerà nell’osservanza degli impegni assunti, accertando il regolare conforme svolgimento del programma stabilito.-----

Art. 11. RESPONSABILITA’

1. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dipendente dall'esercizio sportivo e ricreativo o di ogni e qualsiasi attività che si svolga comunque e a qualsiasi titolo nell'impianto sportivo. Il Comune è parimenti esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per il risarcimento di danni a cose e terzi in caso di infortuni che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo o ragione sia agli atleti durante l'attività sportiva, sia agli operatori sia agli spettatori.-----



2. L'Associazione concessionaria si impegna in ogni caso a tenere immune e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti o volontari, dai frequentatori o terzi all'interno delle strutture date in concessione.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. A garanzia degli impegni assunti la Concessionaria ha consegnato la seguente polizza:

- polizza assicurativa n. 610.058.0000903256, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Rignano Sull'Arno, Pitassi Sara, con massimale superiore ad €. 1.500.000,00 (un milione e cinquecento/00) per sinistro e con un limite di risarcimento non inferiore a 50.000,00 euro per sinistro per la copertura di rischi R.C., danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato, oltre a copertura rischio incendi, artt. 7,8, 11, 12 e 15 della polizza, massimale Euro 10.000 per sinistri limitatamente agli ambienti descritti al punto 3.1 a) e b) della presente Convenzione.-----

Tale polizza dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.-----

Art. 12. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il Comune si obbliga a corrispondere alla Concessionaria, mediante rate mensili anticipate, una somma annuale di €. 9.000,00 sulla base dell'offerta economica presentata dallo stesso in sede di gara. Tale contributo rimane invariato per tutto il periodo contrattuale.-----

2. La Concessionaria è obbligata a praticare nei confronti di altre Associazioni che utilizzino l'Impianto Sportivo le tariffe concordate con l'Amministrazione e contenute nell' Offerta Tecnico Gestionale presentata in sede di Gara, che



dovranno essere esposte a cura dell'Associazione in luogo aperto al pubblico presso l'impianto. Le loro variazioni potranno essere stabilite, d'intesa con la Concessionaria, ma sempre salvaguardando le finalità pubbliche dell'impianto. In ogni caso dovranno essere assicurate tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce d'utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (anziani, portatori di handicap).-----

Art. 13. UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La Concessionaria si impegna a fare uso dell'impianto sportivo e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e a tenere aperto e funzionante l'impianto per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.-----

2. Durante l'arco dell'anno potrà essere prevista una sospensione non superiore a 60 (sessanta) giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire operazioni di manutenzione ordinaria da concordare preventivamente con il Comune.-----

3. La Concessionaria è tenuta a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto sportivo e delle eventuali attività collaterali assicurando che siano condotte le attività proposte in fase di gara.-----

4. La Concessionaria inoltre si impegna:

a) a collaborare con le Associazioni Sportive presenti sul territorio promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all'interno delle attività previste nell'impianto sportivo;-----

b) a concedere gratuitamente l'impianto sportivo al Comune, in caso di manifestazioni da questo organizzate.-----





Art. 14. UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA



[Handwritten signature]

1. Il Concessionario garantisce gli spazi, durante l'orario scolastico delle Scuole, per poter effettuare le lezioni di educazione motoria da parte della Scuola o altre attività educative rivolte ai ragazzi in ambito scolastico.-----

[Handwritten signature]

2. Previo accordo con le Scuole citate e sempre garantendo come prioritario l'utilizzo scolastico il Concessionario potrà comunque utilizzare la palestra anche durante l'orario scolastico .-----

3. Il programma di utilizzo dell'Impianto Sportivo dovrà essere concordato annualmente tra la Concessionaria, la Dirigenza Scolastica e l'Ufficio Scuola del Comune in tempo utile al fine di consentire il regolare svolgimento dei corsi e dei campionati sportivi fin dall'inizio del mese di settembre.-----

Art. 15. SPESE DELLA GESTIONE

1 La Concessionaria si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione dell'Impianto sportivo comprendenti la gestione delle utenze relative a sotto – servizi, delle pulizie dei locali e della manutenzione ordinaria per quanto di sua competenza.-----

2. La Concessionaria è inoltre tenuta a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto sportivo.-----

Art. 16. RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria con la presente convenzione si assume l'obbligo di redigere e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il mese di dicembre di ogni anno (e alla fine del periodo di vigenza della convenzione medesima) un rendiconto complessivo dell'attività svolte e della gestione complessiva dell'impianto sportivo.-----

Art. 17. CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Qualora la Concessionaria venisse meno agli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo un primo sollecito a adempiere e dopo una seconda diffida data per scritto, la convenzione potrà essere risolta di pieno diritto per inadempimento. In tal caso l'impianto sportivo dovrà essere consegnato al Comune, salvo per il Comune stesso il diritto al risarcimento dei danni che si riscontrassero.-----

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione con la Concessionaria, qualora la stessa venisse meno agli scopi per i quali viene affidata la gestione degli impianti sportivi.-----

Art. 18. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione ha durata di **5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile – 1 Settembre 2014.**

La concessione è rinnovabile per altri 5 anni, per una sola volta, con espresso provvedimento dell'Amministrazione comunale. Per motivi di carattere eccezionale entrambe le parti potranno avvalersi della facoltà di recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno due mesi, comunicato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

2. E' altresì facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza obbligo di preavviso, per inadempimento della Concessionaria.-----

3. Nel caso in cui il concessionario abbia eseguito investimenti a miglioria dell'impianto, la durata della concessione potrà essere parametrata sull'ammortamento residuo, ma in ogni caso, ai sensi del vigente Regolamento comunale, non potrà essere superiore ai 15 anni complessivi.-----

Art. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che l'Associazione

aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.-----

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese della presente convenzione sono a carico della Concessionaria, mentre le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi ne fa richiesta.-----

Art. 21. CLAUSOLA CONCILIATIVA

1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione disciplinato dal regolamento di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, organismo di mediazione iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 22. NORME DI CHIUSURA

1. L'Associazione aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003.-----

2. Per quanto non disciplinato le Parti rinviando oltre al Decreto Legislativo n.163/2006 e alle norme del codice civile in quanto applicabili con il contenuto del presente contratto.-----

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio alla Persona e al Cittadino Barbara Barchielli

Il Presidente dell'ASD Pallavolo Rignano Roberto Rizzon





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto RIZZON ROBERTO nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 26 maggio 1959, residente a REGGELLO (FI) FRAZIONE SAN CLEMENTE Via GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO N° 30 Codice Fiscale RZZ RRT 59E26 A703Q in qualità di legale rappresentante dell'Associazione PALLAVOLO RIGNANO A.S.D. con sede in RIGNANO SULL'ARNO (FI) Via ROMA N° 58/A, Partita IVA 06515400486, Codice Fiscale 94218830480, Telefono 349/5751956, e-mail pallavolorignano@gmail.com

Ai fini dell'accertamento della Regolarità Contributiva

DICHIARA

Di non avere dipendenti

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rignano Sull'Arno (FI), lì 27 marzo 2015

Il dichiarante



ALLEGATI: Fotocopia del documento d'identità del dichiara